

**Causa C-130/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 marzo 2020

**Giudice del rinvio:**

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

4 marzo 2020

**Ricorrente:**

YJ

**Resistente:**

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

**Oggetto del procedimento**

Ricorso in materia di pensione di vecchiaia contro l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) con il quale si chiede l'integrazione per maternità del 10% sulla pensione di vecchiaia riconosciuta.

**Oggetto e fondamento normativo del rinvio**

Oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale è stabilire se l'esclusione dell'integrazione per maternità nei confronti delle donne che anticipino volontariamente la propria età di pensionamento, rispetto a coloro le quali non la anticipino o la anticipino per cause indipendenti dalla loro volontà, sia conforme alla norma europea che garantisce la parità di trattamento in materia di previdenza sociale nel suo senso più ampio, vale a dire tra uomini e donne, ma anche tra donne.

## Questione pregiudiziale

**«Se possa considerarsi una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7 una norma come l'articolo 60.4 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) che esclude dall'integrazione per maternità le donne che vanno in pensione volontariamente rispetto a quelle che vanno anch'esse in pensione volontariamente all'età ordinaria prevista, o che vanno in pensione anticipatamente, ma a causa dell'attività lavorativa svolta nel corso della loro vita professionale, a causa [di] disabilità, o per aver lasciato il lavoro prima di accedere alla pensione di vecchiaia per cause ad esse non imputabili».**

## Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 21, paragrafo 1, e 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 157, paragrafo 4, TFUE.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale: articoli 3, paragrafo 1, lettera a), 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, 7, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (C-450/18, EU:C:2019:1075): punti 28, 30, 33, 37, 42, 44, da 46 a 50, 57, 58, 60, 62, 63 e 65 e il dispositivo.

Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility (C-574/16, EU:C:2018:390), punto 46.

## Disposizioni di diritto nazionale invocate

1. — Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre 2015, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla previdenza sociale; in prosieguo: la «LGSS»).

*Articolo 60. Integrazione per maternità delle pensioni contributive del sistema di previdenza sociale.*

1. *«È riconosciuta un'integrazione della pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell'ambito di un qualsiasi regime del sistema di*

*previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente.*

*Detta integrazione, che avrà a tutti gli effetti natura giuridica di pensione pubblica contributiva, sarà costituita da un importo risultante dall'applicazione all'importo iniziale delle suddette pensioni di un determinato coefficiente, che dipenderà dal numero di figli secondo la scala seguente:*

- a) in caso di 2 figli: 5 per cento.*
- b) in caso di 3 figli: 10 per cento.*
- c) in caso di 4 o più figli: 15 per cento.*

*(...).*

*2. Nel caso in cui l'importo della pensione inizialmente riconosciuta superi il limite [massimo legalmente previsto] senza applicare l'integrazione, la somma della pensione e dell'integrazione non può superare detto limite aumentato del 50 per cento dell'integrazione assegnata.*

*Inoltre, se l'importo della pensione riconosciuta raggiunge il limite [massimo legalmente previsto] applicando l'integrazione solo in parte, l'interessata ha inoltre il diritto di percepire il 50 per cento della parte dell'integrazione che eccede il limite massimo vigente in ogni momento.*

*(...)*

*Se la pensione da integrare è generata dalla somma totale dei contributi versati all'estero pro rata temporis, in applicazione di normativa internazionale, l'integrazione si calcola sulla pensione teorica generata e al risultato ottenuto si applica la proporzione corrispondente.*

*(...)*

*4. L'integrazione della pensione non sarà applicabile nei casi di accesso anticipato alla pensione per volontà dell'interessata né nei casi di pensionamento parziale (...).*

*In deroga a quanto sopra, sarà riconosciuta la dovuta integrazione della pensione quando dalla pensione di vecchiaia parziale si acceda alla pensione di vecchiaia intera, una volta compiuta l'età corrispondente per ciascuna ipotesi.*

*(...)*

*Ordinanza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) n. 114/18 del 16 ottobre 2018 (ECLI:ES:TC:2018:114A)*

*La suddetta decisione rigetta la questione di incostituzionalità formulata da un Tribunale del lavoro in quanto, «nell'ottica di un'integrazione della pensione intesa a compensare le madri che, su base volontaria e per le cause elencate all'articolo 207 LGSS, vedono ridotta la loro "carriera contributiva", la differenza introdotta dal legislatore all'articolo 60.4 LGSS ha una giustificazione oggettiva e ragionevole (...) poiché il pensionamento di vecchiaia anticipato riduce il periodo di contribuzione al sistema e amplia quello di godimento della pensione, ragion per cui è logico che il legislatore introduca norme intese a disincentivarlo».*

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La sig.ra YJ, nata nel 1954, il 2 dicembre 2017 presentava domanda di pensione di vecchiaia, che, con decisione dell'11 dicembre 2017, le veniva riconosciuta su una base di calcolo di EUR 2 954,05 mensili, ove la percentuale della pensione era dell'86% sulla pensione massima di EUR 2 573,70 al mese, poiché le veniva applicata una riduzione dello 0,50% per ogni trimestre di anticipazione dell'età ordinaria di pensionamento di vecchiaia, ragion per cui la pensione era fissata in EUR 2 470,75 al mese, decorrente dal 4 dicembre 2017.
- 2 Avverso detta decisione la ricorrente presentava un ricorso preliminare nel quale affermava di avere diritto all'integrazione della pensione per maternità per aver avuto tre figli, ragion per cui la pensione doveva essere aumentata del 10%. L'ente resistente si pronunciava il 9 maggio 2018 e, di fronte al rigetto della propria pretesa, la sig.ra YJ presentava domanda chiedendo il riconoscimento della cosiddetta integrazione per maternità prevista all'articolo 60 della LGSS, consistente in un aumento, compreso tra il 5% e il 15%, per le donne titolari di una prestazione di invalidità permanente, di vecchiaia o di reversibilità, che abbiano avuto due o più figli.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

Motivi e argomenti della ricorrente

- 3 La ricorrente sostiene che la giustificazione dell'integrazione, come concepita dal legislatore, generi una discriminazione nei confronti delle donne che hanno apportato un contributo concreto al sistema di previdenza sociale e che, per il fatto di andare in pensione in anticipo su base volontaria, non possono godere dell'integrazione, a differenza delle donne che vanno in pensione di vecchiaia con il 100% della pensione, anche con il limite massimo di pensione, e delle vedove, in relazione alle quali non viene verificata la carriera professionale, perché si riconosce il diritto all'integrazione in base ai contributi versati dal marito o dal dante causa.
- 4 Con riferimento all'ordinanza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) 114/18, la ricorrente rileva che una delle opinioni dissenzienti della stessa si basa

sulla tesi secondo cui nell'ambito dell'attività interpretativa delle norme giuridiche deve prevalere la prospettiva di genere, di modo che, quando norme apparentemente neutrali producono situazioni ingiuste che violano il diritto alla parità, producendo discriminazioni occulte o indirette, l'interprete costituzionale deve svolgere un'attività che superi il tenore letterale.

- 5 Essa prosegue esponendo che l'attuale disciplina dell'articolo 60 LGSS è contraria alla normativa comunitaria e non corrisponde alla finalità per la quale è stata elaborata, che rispondeva alle raccomandazioni della Commissione europea, del Parlamento e del Consiglio, riguardo alla riduzione del divario di genere in materia di pensioni pubbliche. A tal proposito, essa invoca gli articoli 21, paragrafo 1, e 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ponendoli in relazione con l'articolo 157, paragrafo 4, TFUE.
- 6 Di conseguenza, la parte attrice ritiene che si stia commettendo una disparità di trattamento tra le donne che hanno avuto due o più figli solo in base alla modalità di accesso alla pensione di vecchiaia, nonostante la finalità di una norma che si dichiara avere una funzione compensativa dell'apporto demografico, che tutte le lavoratrici svolgono allo stesso modo.
- 7 Essa dichiara la propria adesione al rinvio della questione pregiudiziale e, nello specifico, fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nel senso che si tratta di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, dato che si produce una differenza ingiustificata e sproporzionata tra donne al momento dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Essa richiama il punto 46 della sentenza della CGUE del 5 giugno 2018 (causa C-574/16), ove si dichiara che il principio di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa.

#### Motivi e argomenti del resistente

- 8 L'INSS ha negato l'integrazione di maternità in via amministrativa deducendo che l'articolo 60.4 della LGSS prevede che la citata integrazione della pensione non è applicabile nei casi di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia per volontà dell'interessata.
- 9 Esso afferma che lo scopo della mancata applicazione dell'integrazione di maternità alle pensioni di vecchiaia volontarie (pensionamento di vecchiaia anticipato volontario e pensionamento di vecchiaia parziale) è evitare di incentivare l'accesso al pensionamento di vecchiaia anticipato da parte delle imprese o degli stessi interessati con riferimento a lavoratori con basi di calcolo superiori alla pensione massima, poiché gli stessi non subiscono penalizzazioni a causa dei coefficienti di riduzione, che rimangono assorbiti dalla base di calcolo.
- 10 Inoltre, la parte resistente si oppone al rinvio della questione pregiudiziale perché l'articolo 157, paragrafo 4, TFUE non sarebbe applicabile alla questione

controversa, dato che nella domanda non si deduce una discriminazione fondata sul sesso derivante dalla mancanza di proporzionalità della misura legislativa contestata, bensì si tratta di una possibile disparità di fronte alla legge di una persona rispetto a un'altra, entrambe di sesso femminile, per quanto riguarda l'importo della pensione di vecchiaia laddove vi si acceda mediante modalità differenti.

- 11 L'ente resistente prosegue facendo propri i ragionamenti dell'ordinanza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), secondo cui non ci troviamo dinanzi a un caso di discriminazione, bensì di disparità di fronte alla legge, e all'ampio margine di cui dispone il legislatore per regolare le prestazioni del sistema di previdenza sociale.
- 12 Infine, si sostiene che le misure di azione positiva cui fa riferimento l'articolo 157, paragrafo 4, TFUE fanno perno sul piano della parità sostanziale, a differenza del divieto di discriminazione, che si muove sul piano della parità formale, rispetto alle quali la CGUE ha argomentato che non comportano un trattamento discriminatorio eccessivo dell'uomo rispetto alla donna, senza spingersi a valutare se la loro applicazione a tutte le donne sia adeguata.
- 13 In conclusione a tutto quanto esposto, l'INSS si oppone al rinvio della questione pregiudiziale poiché il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) ha risolto qualsiasi dubbio sulla conformità dell'articolo 60.4 LGSS con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall'articolo 14 della Costituzione spagnola e dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in quanto le norme del diritto dell'Unione non sono applicabili al caso controverso.

#### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 14 Il giudice del rinvio muove, in relazione all'ordinanza del Tribunal constitucional 114/18, dalla considerazione che la prospettiva del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) è quella del controllo di costituzionalità, vale a dire esaminare se l'integrazione di maternità sia conforme al canone ermeneutico del diritto fondamentale della parità di trattamento di fronte alla legge sancito dall'articolo 14 della Costituzione spagnola. Pertanto, egli ritiene che non interferisca con il rinvio della presente questione pregiudiziale, poiché l'oggetto del presente rinvio riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e non la Costituzione spagnola.
- 15 Infatti, egli sostiene che, se nel caso di specie non si tratta di compensare situazioni nelle quali le donne abbiano usufruito di un congedo di maternità né di annullare gli svantaggi professionali subiti dalle donne che interrompono la propria attività professionale dopo il parto, considerato che non si può collegare l'integrazione alla condizione biologica delle donne che abbiano partorito, e se [l'integrazione] non si applica alle donne che avevano interrotto la propria attività professionale per dedicarsi all'educazione dei propri figli, motivo per il quale è stato riconosciuto che l'articolo 60.1 LGSS costituisce una discriminazione diretta nei confronti degli uomini nella stessa identica situazione, vietata dalla direttiva

79/7, non esistono ragioni tattiche o giuridiche che impediscano di applicare lo stesso ragionamento a tutte le donne nella stessa situazione, indipendentemente dalla forma e dal momento dell'accesso alla pensione oggetto di integrazione.

- 16 Vale a dire, se l'articolo 60.4 LGSS esclude una categoria di donne che usufruiscono del pensionamento, in particolare quelle che hanno anticipato volontariamente il pensionamento di vecchiaia – e non tutte, dato che in taluni casi di anticipazione dell'età non si applica tale esclusione –, nonostante il fatto che il pensionamento sia volontario in ogni caso e in ogni momento, occorre chiedersi se si possa considerare discriminatorio ai sensi della direttiva 79/7 anche escludere le donne che anticipano l'età ordinaria legalmente prevista, per la natura irragionevole e ingiustificata di tale esclusione.
- 17 Di fronte alla constatazione che la ricorrente supera la pensione massima prevista in Spagna al momento del fatto generatore, è sicuro che si applichi l'integrazione per maternità, come prevede l'articolo 60, paragrafo 2, LGSS, sebbene l'importo risultante superi la pensione massima, come avviene nel nostro caso, dato che la pensione risultante sarebbe superiore a tale pensione massima.

Per risolvere la causa oggetto di giudizio è necessario chiedere se l'esclusione dell'integrazione di maternità nei confronti delle donne che anticipino volontariamente la loro età pensionabile, rispetto a quelle che vanno in pensione all'età ordinaria prevista, o che lo facciano in anticipo ma a causa dell'attività lavorativa esercitata nella loro vita professionale o in caso di disabilità, o anche alle donne che vanno in pensione in anticipo per aver lasciato il lavoro nel periodo immediatamente precedente alla pensione per causa non a loro imputabile, sia conforme alla norma europea che garantisce la parità di trattamento nel suo senso più ampio, vale a dire tra uomini e donne, ma anche tra le donne.